



News

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, LABOUR, ACCOUNTING

Settembre 2018

-
- | | |
|---|--|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE | Holding industriali: per l'Irap necessario il doppio test |
| 2. IVA | Gruppo Iva: approvato il Modello AGI/1 |
| 3. DOGANE | Sportello Unico doganale: work in progress |
| 4. LEGALE | Accordo di ristrutturazione: del debito e omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, Cass. Pen., Sent. n. 39396, 3 settembre 2018 |
| 5. ACCERTAMENTO TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Il perimetro del difetto di motivazione |
| 6. DIRITTO DEL LAVORO | Legge 9 agosto 2018, n.96. Conversione con modifiche del decreto cd dignità. Le novità in tema di contratto a termine, somministrazione di lavoro e indennità per licenziamento ingiustificato |
| 7. ACCOUNTING | IAS 40 – Investimenti immobiliari. Indicazioni operative |
| 8. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
| 9. EVENTI E PUBBLICAZIONI | <i>Highlights</i> |
-

HOLDING INDUSTRIALI: PER L'IRAP NECESSARIO IL DOPPIO TEST

Per identificare correttamente una holding industriale ai fini Irap, l'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie va verificato avendo riguardo al doppio requisito: patrimoniale e reddituale.

A tali conclusioni è giunta la CTR Lombardia che, con la sentenza n. 250/21/2018 del 18 dicembre 2017, è intervenuta cercando di colmare il difetto di coordinamento legislativo e la confusione generata anche dalla prassi contrastante dell'amministrazione finanziaria.

Le principali differenze nella determinazione della base imponibile Irap per le holding industriali consistono in:

- determinazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. n. 446/1997, aggiungendo al risultato derivante dalla componente commerciale/industriale il "margine di interesse", dato dalla differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e il 96 per cento degli interessi passivi e oneri assimilati; e
- applicazione alla base imponibile così determinata l'aliquota maggiorata rispetto all'ordinaria.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, il richiamo presente nell'art. 6 comma 9 del d.lgs. n. 446/1997, alla disciplina dettata dall'art. 113 del d.lgs. 385/1993 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia – TUB), non dovrebbe più essere ritenuto valido a seguito della sua abrogazione ad opera dell'art. 10 del d.lgs. n. 141/2010 e, di conseguenza, l'attività prevalente nell'assunzione di partecipazioni avrebbe dovuto essere valutata secondo il solo elemento patrimoniale.

Difatti, in tale contesto è proprio l'art. 10 del d.lgs. n. 141/2010 che, al comma 10, specifica i criteri da seguire per individuare i soggetti che esercitano in via prevalente l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni.

In particolare, secondo la citata previsione normativa, *"L'esercizio in via prevalente sussiste quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:*

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi."

Per una corretta ricostruzione della fattispecie va evidenziato come, nonostante l'abrogazione dell'elenco di cui all'art. 113 TUB, Assoholding abbia precisato che *"le modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle holding industriali continuano ad applicarsi alle società che presentano i caratteri "sostanziali" delle società holding, prescindendo così dal dato letterale-formale rappresentato dall'iscrizione al medesimo elenco"* (circ. 6/2010, § 6.1 e relativa nota 16 settembre 2010).

Già l'Amministrazione finanziaria, con le circolari n. 19/E/2009 e n. 37/E/2009, aveva chiarito come affinché l'attività di assunzione di partecipazioni in società "industriali" risulti prevalente, occorre che ricorrano congiuntamente un requisito patrimoniale ed uno economico, facendo riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 13 comma 1 del DM 17 febbraio 2009 n. 29, così come recepito dall'art. 10 comma 10 del d.lgs. 141/2010.

Con le istruzioni alla dichiarazione Irap 2014, l'Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta precisando che, al fine dell'accertamento dell'esercizio esclusivo o prevalente, occorre tenere conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali, ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti.

Le stesse istruzioni, riprese anche nelle successive annualità, sembrano però andare controcorrente rispetto ai precedenti interventi di prassi. Difatti, viene specificato che per individuare il carattere industriale della holding, la condizione di prevalenza debba essere accertata sulla base di un unico esercizio, anziché di due, e senza che rilevi il requisito economico, facendo riferimento solamente a quello patrimoniale.

Nel panorama di incertezza così delineato si è inserita la sentenza in commento la quale, compensando peraltro le spese di lite a conferma della novità e natura interpretativa della propria decisione, ha chiarito definitivamente che per qualificare una holding industriale ai fini Irap occorre il doppio requisito congiunto patrimoniale e reddituale.

A cura di
Dott. Davide Albonico

GRUPPO IVA: APPROVATO IL MODELLO AGI/1

E' necessario inserire nel quadro A del modello AGI l'indicazione dei dati relativi ai soggetti che partecipano al Gruppo Iva e, nel quadro B, l'indicazione delle attività svolte dal Gruppo.

E' questa una delle indicazioni presenti nel nuovo modello (AGI/1), approvato dall'Agenzia delle Entrate il 19 settembre 2018 per esercitare l'opzione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni per la compilazione. Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione web disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Se inviata entro il 15 novembre 2018, la dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA ha effetto a partire dal 2019.

La sottoscrizione telematica del modello, in ogni caso, da parte di tutti i partecipanti deve sempre essere effettuata, per ogni tipo di dichiarazione, al fine di garantire la totale conoscenza della composizione e delle caratteristiche del Gruppo IVA e l'accettazione del modello stesso.

Il modello è composto dal frontespizio, per l'indicazione del tipo di dichiarazione, dei dati relativi al Gruppo e al rappresentante del Gruppo e per la sua sottoscrizione. E' inoltre presente il quadro A per l'indicazione dei dati relativi ai soggetti che partecipano al Gruppo e per la loro sottoscrizione e dal quadro B per l'indicazione delle attività svolte dal Gruppo.

Si ricorda che possono esercitare la facoltà (vincolante per un triennio) di costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi, esercenti attività d'impresa, arte o professione, stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, come definiti dall'art. 70-ter del DPR 633/72.

A seguito della costituzione, i partecipanti perdono la propria autonomia soggettiva ai fini IVA e divengono un unico soggetto passivo d'imposta, con la conseguenza che divengono irrilevanti ai fini del tributo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti partecipanti.

L'unicità soggettiva determina, inoltre, che:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal Gruppo IVA;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante al Gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA;
- l'osservanza degli obblighi e l'esercizio dei diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA sono posti in capo al Gruppo IVA e non ai soggetti che vi partecipano.

Il Dm 6 aprile 2018 ha dettato la relativa disciplina attuativa.

I vincoli di ordine finanziario, economico e organizzativo devono sussistere, come anticipato, al momento dell'esercizio dell'opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione (articolo 70-ter, Dpr 633/1972).

Peraltro, i soggetti esclusi dal Gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, nel momento in cui è stata esercitata l'opzione, non sussisteva il vincolo finanziario, partecipano al Gruppo a partire dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (articolo 70-quater, comma 5).

L'opzione è vincolante per un triennio (a partire dall'anno in cui la stessa ha effetto). Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca (articolo 70-quater, comma 4).

Al Gruppo non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all'estero.

Il modello approvato serve anche per comunicare:

- le opzioni contabili;
- l'inclusione o l'esclusione di un partecipante;
- il subentro di un nuovo rappresentante;
- la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
- la revoca dell'opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo;
- la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

SPORTELLO UNICO DOGANALE: WORK IN PROGRESS

Con la Comunicazione COM(2018) 524 del 5 luglio 2018, la Commissione europea ha illustrato i progressi compiuti nello sviluppo, *latu sensu* inteso, dell'Unione doganale dell'UE e della sua governance.

Ed invero, sottolinea l'Organo comunitario, è trascorso poco più di un anno (cfr. COM(2017) 1.3.2017 n. 2025) da quando si è avviato un intenso dibattito su cinque possibili scenari che illustrano come l'Unione europea (UE) potrebbe evolversi nel corso degli anni per affrontare le sfide cui è posta di fronte. In particolare, vengono richiamate la globalizzazione, l'impatto delle nuove tecnologie sulla società, le preoccupazioni in materia di sicurezza e l'ascesa del populismo.

Proprio in questo contesto, la Commissione ritiene che l'Unione doganale, che quest'anno celebra il suo cinquantesimo anniversario, "svolga un ruolo essenziale nel rispondere a tali sfide e che, pertanto, svilupparla ulteriormente sia fondamentale". La relazione (biennale) della Commissione in commento si incentra proprio sui settori prioritari individuati dal Consiglio nelle sue conclusioni del marzo 2017, facendo altresì riferimento al lavoro in corso per compiere ulteriori progressi in ciascuno dei settori specifici esaminati.

Partitamente.

In tema di attuazione del codice doganale dell'Unione, la Commissione riferisce, tra l'altro, che le disposizioni legislative funzionano in modo ottimale e si svolgono regolarmente discussioni con gli operatori commerciali. Inoltre, gli Stati membri e i rappresentanti del settore commerciale hanno collaborato con la Commissione al completamento di tutti gli orientamenti necessari e continuano a collaborare all'aggiornamento di tali documenti, qualora necessario. Un compito significativo che attende le amministrazioni doganali degli Stati membri, e dovrà essere completato entro maggio 2019, sottolinea la Commissione è il riesame di molte delle autorizzazioni concesse nell'ambito del quadro giuridico doganale precedente, il codice doganale comunitario.

In tema di sviluppo di una strategia globale a medio e lungo termine per i sistemi informatici doganali, la Commissione e gli Stati membri hanno avviato ampie discussioni per cercare di pervenire a un approccio più efficiente, razionale ed efficace in termini di costi per la

gestione dei sistemi elettronici. In tal senso, sono stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda l'Agenda digitale, il potenziale degli approcci interoperabili intersettoriali e le conseguenze delle innovazioni tecnologiche nei prossimi anni.

Sullo sviluppo della governance dell'Unione doganale, Il Consiglio e la Commissione concordano sulla necessità di una politica globale a lungo termine e di una visione condivisa della gestione operativa dell'unione doganale. Uno dei gruppi di cui avvalersi ai fini di questa gestione condivisa dell'unione doganale è il gruppo consultivo dei direttori generali dei servizi doganali della Commissione (il gruppo di politica doganale).

In tema di Sportello unico la Commissione sta lavorando, mediante un approccio per fasi, a uno sportello unico doganale dell'UE che permetta a un operatore economico di trasmettere a più destinatari dati necessari per molteplici fini normativi (per esempio in ambito veterinario, sanitario, ambientale, ecc.) in un formato standardizzato e attraverso punti di accesso armonizzati.

La "questione" dello sportello unico (SU), considerato dal Piano della Logistica tra le azioni con maggiore priorità strategica, apre il dibattito su un ventaglio di temi che vanno al di là di quella che può essere interpretata come una semplice questione di "tecniche procedurali".

Lo sportello unico permette agli operatori del commercio estero di completare il ciclo documentale richiesto per le operazioni in import/export, facendo pervenire le informazioni necessarie alle varie Amministrazioni dello Stato (es. Dogana, Sanità, ecc.) attraverso un'unica struttura, passando da un ambiente basato su sistemi, non dialoganti tra loro, ad uno in grado di connettere i vari sistemi gestiti dai singoli operatori privati e dalle Amministrazioni dello Stato.

A cura di

Avv. Vincenzo Cristiano

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE: DEL DEBITO E OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, CASS. PEN., SENT. N. 39396, 3 SETTEMBRE 2018

L'imprenditore che non versa le ritenute previdenziali ed assistenziali all'Inps non può addurre come giustificazione della sua omissione il fatto che fosse stato precedentemente presentato accordo di ristrutturazione del debito. Con la Sentenza n. 39393/2018, la Corte di Cassazione ha precisato che resta penalmente responsabile per omesso versamento dei contributi il legale rappresentante di quella azienda che pur ammessa ad una procedura di ristrutturazione del debito incorra nella citata omissione contributiva. Se da un lato, infatti, il piano di risanamento garantisce i terzi che entrano in contatto con l'imprenditore da eventuali azioni revocatorie, dall'altro non giustifica il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria.

Il caso. La Corte d'Appello del Tribunale di Ancona condannava il legale rappresentante di un'azienda per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, relativamente al periodo da dicembre 2009 a febbraio 2010, per un importo totale di E. 145.461,00.

L'imputato presentava ricorso dinanzi la Suprema Corte, chiedendo l'annullamento della sentenza di *seconda cure*: in particolare, secondo il ricorrente, la Corte d'Appello non avrebbe correttamente interpretato i vincoli derivanti dalla procedura di ristrutturazione del debito, tramite cui l'azienda – colpita dalla crisi finanziaria del 2008 – ha potuto dilazionare il proprio debito.

Secondo il ricorrente, dunque, il debito contributivo non poteva essere estinto al di fuori della previsione dell'accordo sottoscritto con i creditori. La condotta penalmente rilevante dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria, in sintesi, secondo il ricorrente sarebbe stata letteralmente scriminata ex art. 51 c.p..

I Giudici di Legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso posto che, ad avviso della Corte, il piano attestato di risanamento è volto a tutelare i creditori della azienda rispetto agli atti esecutivi posti in essere dall'imprenditore nel rispetto del piano, qualora, il

piano medesimo dovesse essere disatteso e segua un procedura fallimentare. La protezione che viene data per questi atti consiste nell'esonerare i terzi, che hanno confidato nella bontà del piano e nella sua buona riuscita, dalle conseguenze che essi potrebbero avere nel caso in cui fosse attivata l'azione revocatoria fallimentare. Da tali effetti non si può far discendere, come vorrebbe il ricorrente, l'esenzione dalla punibilità per il mancato adempimento all'obbligazione contributiva sull'erroneo rilievo del "congelamento dei debiti" o della "dilazione" dell'adempimento di obblighi di versamento rispetto alla scadenza derivante dalla predisposizione di un piano attestato ex art. 67 cit.. Conseguo che nessuna esclusione della punibilità può discendere dal piano attestato per le omissioni contributive relative a periodi successivi alla predisposizione del piano.

A cura di
Dott.ssa Claudia Pavanello

IL PERIMETRO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE

“Non c’è il difetto di motivazione e quindi la nullità dell’avviso di accertamento quando gli atti ed i documenti su cui esso si fonda sono solo menzionati nel Pvc notificato al contribuente. Questo in quanto l’Amministrazione è sempre tenuta a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali ma non è tenuta ad includere nell’atto impositivo la notizia delle prove raccolte essendo sufficiente che le predette informazioni siano accessibili, anche in forma riassuntiva, al contribuente interessato”.

Questa, in sintesi, la massima espressa dalla Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 1 agosto 2018, n. 20416.

L’avviso recava le risultanze dei rilievi emersi a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di una società terza, nel corso della quale i militari verificatori avevano acquisito alcuni files informatici riferiti alla società contribuente accertata e relativi a presunte cessioni di merce “in nero”, ripresi a tassazione negli avvisi impugnati.

Il ricorso veniva accolto sia in sede di prime cure che in sede di appello, dove i giudici di merito avevano confermato l’annullamento dell’atto impositivo, “perché allo stesso non risultavano allegati i predetti files.”

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado.

Con il principale motivo di ricorso la difesa erariale ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000, sostenendo che i giudici d’appello avevano errato nel ritenere necessaria l’allegazione all’avviso di accertamento dei files, acquisiti dalla Guardia di finanza nel corso della verifica effettuata a carico dell’altra società, da cui risultavano le vendite non contabilizzate e non dichiarate della ditta individuale.

I giudici della Cassazione hanno esaminato nel merito la tesi affermata dalla Commissione di secondo grado secondo cui, ai fini della corretta motivazione di un avviso di accertamento, sarebbe stata necessaria l’allegazione dei files informatici rinvenuti ed acquisiti dalla Guardia di finanza, su cui si basa “l’impianto accertativo”, non essendo sufficiente la riproduzione del

loro contenuto essenziale nel corpo dell’avviso di accertamento.

Secondo la Corte tale posizione contrasta con la lettera dell’articolo 42, lettera d) del DPR 600 del 1973 in quanto “la motivazione per relationem di un avviso di accertamento è legittima non solo quando l’atto richiamato sia allegato all’avviso, ma anche quando di tale atto sia riprodotto nell’avviso il contenuto essenziale”.

Peraltro, la pretesa necessità di allegare la documentazione probatoria ai fini della legittimità dell’atto, è contraria anche al dettato dell’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La citata norma, infatti, nello specificare il principio dell’obbligo di motivazione “per relationem”, prevede, come modalità alternativa all’allegazione degli atti e dei documenti probatori, la riproduzione del loro “contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente — ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale — di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.”

L’orientamento dei giudici è quello di ritenere legittimo l’atto tutte le volte in cui l’Amministrazione finanziaria pone il contribuente nelle condizioni di “conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali”, non essendo al pari tenuta anche all’allegazione delle prove, sempreché tali informazioni “siano in qualsiasi modo accessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, e possano essere contestate attraverso l’impugnazione dell’atto che le reca.”

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

LEGGE 9 AGOSTO 2018, N.96. CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DECRETO CD DIGNITÀ. LE NOVITÀ IN TEMA DI CONTRATTO A TERMINE, SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E INDENNITÀ PER LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO

In data 12 agosto 2018, è entrata in vigore la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2018, n.87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Le principali novità giuslavoriste riguardano il contratto a termine, la somministrazione di lavoro e l'indennità risarcitoria per licenziamento ingiustificato.

Mentre resta ferma la piena libertà di non motivare le ragioni dell'assunzione a termine qualora il contratto, comprendendo le proroghe, non superi i 12 mesi, con l'entrata in vigore della nuova normativa, se detto tetto, anche attraverso rinnovi o proroghe, viene superato ma comunque sempre nel limite dei 24 mesi, occorrerà che sussistano le seguenti condizioni:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività (ad. es. riorganizzazione di un magazzino o inventario);
- esigenza di sostituire altri lavoratori (ad. es. lavoratori assenti per malattia/infortunio o per maternità/congedo parentale, lavoratori assenti per ferie/aspettativa) fatto salvo il divieto di sostituzione di lavoratori in sciopero o di lavoratori interessati da un licenziamento collettivo nei 6 mesi precedenti o in regime di sospensione del lavoro riduzione orario per CIG;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria (ad. es. incrementi di ordini, lancio di campagne promozionali).

Pertanto, ragioni fondate sulla temporaneità, non programmabilità ed estraneità all'ordinaria attività della impresa costituiranno le condizioni per la stipulazione di contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi fino al limite dei 24 mesi. Qualora tali condizioni non siano rispettate, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi, ovvero dalla violazione delle condizioni stabilite dalla legge, a cui va aggiunta, a carico del datore di lavoro, il pagamento di una indennità risarcitoria in una misura compresa tra un minimo di 2,5

e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione calcolata ai fini del TFR.

Va rammentato che nel limite dei 24 mesi vanno computati i periodi di missione (ovvero relativi alla somministrazione di lavoro) nonché i rinnovi e le proroghe, quest'ultime ora di numero non superiore a 4.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a termine stipulati dopo il 13 luglio 2018 nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successive al 31 ottobre 2018 ad esclusione dei contratti a termine stipulati per attività stagionali che possono essere rinnovati e prorogati senza che vi siano le condizioni previste dalla legge.

Si prolungano invece i tempi per l'impugnazione del contratto a termine, sia esso rinnovato o prorogato: 180 giorni dalla sua cessazione fermo restando che l'azione giudiziale deve essere esercitata entro il successivo termine di 180 giorni attraverso il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale del lavoro.

Rimane fermo, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, che i lavoratori a tempo determinato non possono essere in misura superiore al 20% rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza in azienda dal 1 gennaio dell'anno di assunzione. Inoltre, complessivamente, il numero dei lavoratori sia assunti a tempo determinato che con contratto di somministrazione, non possono ora eccedere complessivamente il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore dal 1 gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori disoccupati che godono da almeno 6 mesi della Naspi o di altri ammortizzatori sociali.

La somministrazione a tempo determinato si adegua ora alla nuova disciplina del contratto a termine: fermo restando che la durata complessiva non può superare i 24 mesi, occorre che sussistano esigenze temporanee o sostitutive che consentano all'utilizzatore di avvalersi della somministrazione qualora complessivamente superi i 12 mesi.

Anticipando la pronuncia della Consulta, il legislatore ha incrementato l'indennità risarcitoria in caso di licenziamento ingiustificato stabilendola in misura non inferiore a 6 mensilità e non superiore alle 36 mensilità dell'ultima retribuzione calcolata ai fini del TFR Anche

l'offerta di conciliazione finalizzata ad evitare l'azione giudiziale viene aumentata stabilendo una misura minima non inferiore alle 3 mensilità e non superiore alle 27 mensilità. Tuttavia, la Corte Costituzionale (comunicato del 26 settembre 2018) ha dichiarato che il cd. Decreto Dignità non modifica il rigido meccanismo di calcolo dell'indennità risarcitoria, ancorato al solo dato dell'anzianità lavorativa. Pertanto, secondo la Consulta, l'indennità risarcitoria risulta comunque contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli artt. 4 e 35 Cost. Le motivazioni della pronuncia saranno rese note nelle prossime settimane.

A cura di
Avv. Maria Vinciguerra

IAS 40 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI. INDICAZIONI OPERATIVE

EXECUTIVE SUMMARY

Gli investimenti immobiliari, disciplinati dallo IAS 40, sono terreni e fabbricati che l'impresa acquisisce (da terzi, in economia, mediante baratto) e detiene non per un utilizzo strumentale all'attività, ma a scopo di investimento, per ricavarne canoni di locazione o beneficiare della loro rivalutazione nel tempo.

TRATTAMENTO CONTABILE

Rilevazione iniziale

Condizioni richieste:

- attesa di benefici economici futuri generati dal bene
- sostenimento del costo
- costo determinabile

Composizione del costo:

- prezzo di acquisto a pronti; se il pagamento è differito, ripartizione degli interessi passivi impliciti lungo il periodo di differimento
- tutti i costi direttamente imputabili al bene

Valutazione successiva

Scelta tra metodo del costo e metodo della rideterminazione del valore.

Metodo del costo:

- il valore del bene corrisponde al costo al netto del fondo ammortamento e delle svalutazioni da impairment test;
- costo da ammortizzare lungo la vita utile del bene e per parti, se rilevanti;
- impairment test = deve essere effettuata la verifica periodica che il bene sia iscritto al minore tra valore contabile e valore recuperabile, con valore recuperabile inteso come massimo tra fair value e valore d'uso, quest'ultimo corrispondente al valore attuale dei flussi di benefici futuri; la perdita di valore, corrispondente alla differenza tra valore recuperabile e valore contabile, deve essere rilevata in Conto economico;
- in bilancio è richiesta informativa sul fair value.

Metodo della rideterminazione del valore = del fair value (fv)

- il valore del bene corrisponde al fair value del bene, cioè al suo valore di mercato;

- il valore del bene non deve essere ammortizzato;

- il valore del bene non deve essere assoggettato ad impairment test: svalutazioni/rivalutazioni non emergono da test, ma da andamento mercato:

- svalutazioni: da rilevare in CE
- rivalutazioni: da rilevare in riserva di rivalutazione (che è riserva di patrimonio netto) ed inserire nel prospetto OCI.

Ulteriori costi

Sono capitalizzabili:

- migliorie
- costi di sostituzione
- manutenzioni straordinarie

Eliminazione contabile

Ammessa nei seguenti casi:

- dismissione del bene
- permanente non utilizzo, per cui non sono più attesi benefici economici futuri.

Principio di derivazione: La scelta del metodo di valutazione "guida" il trattamento fiscale.

TRATTAMENTO FISCALE

Metodo del costo

- gli ammortamenti sono deducibili se il bene è strumentale per natura ai fini fiscali (art 43 TUIR); per inciso, si ricorda che da un punto di vista aziendalistico si tratta di beni non strumentali;
- le svalutazioni da impairment test non sono deducibili in quanto voci meramente valutative (art. 110 TUIR).

Metodo della rideterminazione del valore = fair value

- le svalutazioni/rivalutazioni non sono fiscalmente rilevanti in quanto voci meramente valutative, pertanto:
 - o le svalutazioni sono indeducibili;
 - o le rivalutazioni non sono tassabili.

A cura di

Dott.ssa Adelia Quattri

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sentenza n. 19012 del 17 luglio 2018

Produzione certificato penale ai fini dell'assunzione come stabilita dall'art. 19 CCNL Poste. Esclusa interpretazione estensiva

La disposizione contrattuale che condiziona sospensivamente l'assunzione in presenza di determinati requisiti debitamente documentati non può essere oggetto di interpretazione estensiva. Laddove la norma contrattuale menzioni come condizione per l'instaurazione del rapporto di lavoro il certificato relativo a condanne penali passate in giudicato va esclusa la possibilità di ricomprendere tra i documenti da presentare anche il certificato dei carichi pendenti fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso. Il solo *status* di imputato ovvero di soggetto che si sia venuto a trovare ad avere un procedimento penale pendente a suo carico laddove non previsto dal c.c.n.l. applicato, non è quindi motivo di giusta causa di licenziamento.

Cassazione, Ordinanza n. 17785/2018

Rimanenze

Qualora il contribuente non indichi il valore delle rimanenze finali nel registro IVA acquisti e in dichiarazione, è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi tramite criterio induttivo.

I ricavi vengono ricostruiti tramite attribuzione al venduto di tutte le merci acquistate nell'anno, in difetto di adeguati elementi di prova, incumbenti al contribuente, idonei a documentare l'effettiva sussistenza ed entità delle rimanenze..

Cassazione, Ordinanza n. 19064/2018

Dichiarazione IVA omessa

In mancanza di dichiarazione annuale deve essere riconosciuta l'eccedenza IVA se risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti, e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Non può essere negato il diritto alla detrazione se viene dimostrato che si tratta

di acquisti compiuti da un soggetto passivo, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

CTR Lombardia, sentenza n. 3005/18/18 del 28.6.2018,

Accertamento società cancellata

L'Ufficio non può emettere un accertamento contestando l'abuso di diritto qualora l'operazione commerciale generi, oltre ad un risparmio d'imposta, anche una convenienza economica proporzionata alla situazione e alle dimensioni della società. A tal fine risultano, infatti, rilevanti le caratteristiche specifiche dell'impresa e del settore in cui opera.

Cassazione, Ordinanza n. 21102 del 24.8.2018

Mancata iscrizione al VIES

In caso di mancata iscrizione al VIES da parte del cedente UE, l'acquirente è tenuto a fornire la prova della cessione intraUE ex art. 41, DL n. 331/93.



PRASSI

Agenzia Entrate, Risposta n. 2 del 14.9.2018

Regime PEX start-up

In caso di cessione di partecipazioni, ai fini dell'applicazione del regime PEX di cui all'art. 87, TUIR, è richiesto tra l'altro l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale. La natura commerciale dell'attività è considerata esistente già nella fase di start-up, a condizione che la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie, inizi a svolgere l'attività per la quale è stata costituita.

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>

EVENTI

Fatturazione *real time* (ma non troppo) e criticità tra la data di emissione e quella di ricezione in punto di detraibilità Iva.

Questi i principali argomenti che hanno coinvolto il pubblico presente al workshop organizzato in data 26/09/2018 dallo studio AC presso l'Hotel "The Square" Milano.





AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.